

Per i giornalisti / Dossier e speciali / Amianto

Sicurezza del lavoro e tutela previdenziale

Terza macroarea del “Piano nazionale amianto. Linee di intervento per un’azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali”

Il Piano nazionale amianto ([PNA](#)) affronta i temi dell’aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali, dei benefici previdenziali e assicurativi, degli indennizzi e dei risarcimenti auspicando: un’evoluzione complessiva delle attuali norme secondo criteri di semplificazione e di risoluzione delle disarmonie tra lavoratori; il recepimento della procedura tecnica adottata dall’Inail di accertamento dell’esposizione qualificata all’amianto; l’introduzione innovativa di un sistema di rivalutazioni automatiche, periodiche delle prestazioni.

Sul primo punto, suggerisce la costituzione di un gruppo di lavoro misto fra Ministero del lavoro, Ministero della salute e **Inail**, al fine di individuare **le nuove casistiche di malattie professionali** derivanti dall’esposizione all’amianto.

Per quanto attiene al riconoscimento delle **pregresse esposizioni all’amianto**, il Piano ritiene che il sistema utilizzato dall’Inail per il calcolo dell’esposizione “qualificata”, possa diventare supporto comune e condiviso. Ciò consentirebbe anche di migliorare e uniformare la procedura per la valutazione della probabile esposizione in luoghi di lavoro non più esistenti o non più riproducibili, con conseguente contenimento del contenzioso.

Con riferimento alla “determinazione del beneficio pensionistico”, nel rispetto della normativa primaria, il Piano ritiene opportuna una **revisione del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2004** con particolare riguardo al settore marittimo, nonché, in collaborazione con le altre Amministrazioni interessate, nei confronti di militari affetti da patologie asbesto correlate.

In ogni caso, in materia di tutela infortunistica più in generale, anche al di là della questione amianto, viene ipotizzata anche l’adozione di un meccanismo - a regime - di periodica rivalutazione automatica delle prestazioni finalizzata a mantenere un livello adeguato di tutela.

Sul tema del **risarcimento nei confronti delle vittime** il PNA indica, come segnale di attenzione, la semplificazione del vigente, complesso procedimento di erogazione

Per i giornalisti / Dossier e speciali / Amianto

delle prestazioni. Suggestisce, poi, di verificare la fattibilità di un intervento normativo per ampliare l'attuale platea di beneficiari comprendendo anche le vittime di patologie asbesto-correlate con esposizione all'amianto di origine ambientale, invece che lavorativa. In tal caso, sarebbe necessario individuare con certezza, con il Ministero della Salute che dispone delle informazioni relative alle "malattie comuni", i soggetti potenzialmente interessati definendo, in modo dettagliato e puntuale, presupposti e condizioni, nonché quantificando i conseguenti oneri finanziari necessari allo scopo.

Il **Ministero del lavoro e le ASL**, in qualità di organi di vigilanza nel settore delle costruzioni edili e in ambito ferroviario, sono in possesso di tutte le notifiche presentate e delle copie dei piani di lavoro inviate dai datori di lavoro (come previsto dal Decreto legislativo 81/2008, articoli 13, 250 e 256). In questi due settori sono frequenti la presenza di amianto e i casi in cui vengono effettuati lavori di demolizione/rimozione dell'amianto o di materiali che lo contengono. Per questo, i servizi di prevenzione delle ASL effettuano verifiche su circa il 15% di tali lavori e questa percentuale, già più alta che in altri settori, tuttavia potrebbe essere incrementata di un ulteriore 5% attraverso un impegno straordinario delle strutture territoriali del Ministero del lavoro.

In merito poi alla possibilità di dare immediata attuazione alla **sentenza Eternit** a beneficio di coloro che si sono costituiti parte civile, il Ministero del Lavoro ritiene opportuno avviare un tavolo di lavoro nazionale con le altre amministrazioni interessate e i soggetti danneggiati, al fine di assicurare il principio dell'effettività delle tutele in favore delle parti lese.

Sulla questione dell'eliminazione del divieto di **cumulo delle prestazioni Inps-Inail** dovute per lo stesso evento invalidante, il Piano ritiene, infine, che non vi siano spazi per un accoglimento della proposta. In realtà dal punto di vista ordinamentale, uno stesso fatto può dare luogo a un'unica tutela risarcitoria, e pertanto, non sarebbe opportuno introdurre pericolose deroghe a tale principio.

UFFICIO STAMPA INAIL

tel. +39.06.5487.2533
fax +39.06.5487.3201
email ufficiostampa@inail.it